

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Ultima modifica: Domenica, 05 Novembre 2023 11:57

Visite: 29826

(S)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'[articolo 96](#), comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'[allegato XV](#).

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli [97](#), comma 1, [100](#), comma 3, [111](#), commi 1, lettera a), e 6, [114](#), comma 1, [117](#), [118](#), [121](#), [122](#), [126](#), [128](#), comma 1, [145](#), commi 1 e 2 e [148](#);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli [108](#), [112](#), [119](#), [123](#), [125](#), commi 1, 2 e 3, [127](#), [129](#), comma 1, [136](#), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, [140](#), comma 3, [147](#), comma 1, [151](#), comma 1, [152](#), commi 1 e 2 e [154](#);

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli [96](#), comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e [97](#), commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del [capo II del presente titolo](#) non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli [100](#), comma 4, e [101](#), commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'[allegato XIII](#), nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

[nota](S) Sanzioni

(S1) Prima rivalutazione

Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), nella misura del 9,6% dal 1° luglio 2013.

(S2) Seconda rivalutazione

Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018, nella misura del 1,9% dal 1° luglio 2018

(S3) Maggiorazione

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O n. 62) aumento del 10%

(S4) Terza rivalutazione

Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 nella misura del 15,9% dal 06 Ottobre 2023 (data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023)[/nota]